N. 14.

Legge che apporta modifiche al Regolamento per la conservazione del catasto rustico e urbano.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 4 Agosto 1927.

Art. 1.

All'art. 53 del Regolamento 14 Marzo 1918 N.11 per la conservazione del catasto rustico ed urbano è aggiunto il seguente capoverso: "E' autorizzato il rilascio di estratti, certificati, copie e tipi senza la dichiarazione di autenticità e corrispondenza catastale di cui agli artt.29 e 33 del Regolamento. Per questi atti i diritti di cui al Titolo II. della Tabella sono ridotti a metà".

Art. 2.

Alla "Tariffa dei diritti catastali e dei diritti dovuti al Catastiere" allegata al Regolamento 11 Marzo 1918 N.11 predetto è sostituita per i titoli I. II. quella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Le modifiche entreranno in vigore col 1.° Ottobre 1927.

Allegato.

MODIFICA ALLA TARIFFA DEI DIRITTI

CATASTALI

N. SPECIE DEI DIRITTI AMMONTARE

1Titolo I° - Volture, Diritto graduale

tassa di bollo sulla domanda:

Valore da 1 a 250 lire 1.-

da oltre 250 a 500 " 2.-

da " 500 a 1.000 " 3.-

da " 1.000 a 2.000 " 5.-

da " 2.000 a 5.000 " 8.-

da " 5.000 a 10.000 " 12.-

da " 10.000 a 15.000 " 15.-

da " 15.000 a 20.000 " 20.-

da " 20.000 a 30.000 " 30.-

da " 30.000 a 50.000 " 40.-

oltre L.50.000 a in piu' 0,50

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 Agosto 1927.

I CAPITANI REGGENTI

Gino Gozi - Marino Morri